



COMUNE DI AGLIENTU

STATUTO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 55 del
27/11/2023**

Approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n° 8 del 22/04/1995

modificato con deliberazione
Consiglio Comunale n° 8 del 25/02/2003 e avvenuta pubblicazione in BURAS P. 3[^]

modificato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2006

modificato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 16 del 13/06/2013

modificato con deliberazione
Consiglio Comunale n°39 del 29/09/2014

STATUTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COMUNE

1. Il Comune di Aglientu, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto, rappresenta tutta la Comunità di Aglientu di cui cura gli interessi, promuove lo sviluppo sociale ed economico e la pacifica convivenza.

ART. 2 SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede del Comune è nel centro abitato di Aglientu in via Pariseddu.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. In casi particolari il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede
3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "COMUNE DI AGLIENTU".
4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
5. L'uso dello stemma e la riproduzione di tali simboli da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta.
6. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

ART. 3 TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Aglientu comprende la parte del suolo la cui circoscrizione territoriale risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla legge regionale 6.2.1959, n° 3.
2. Il territorio comprende, oltre al capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, degli organi istituzionali e degli uffici, anche i centri di Vignola e Montirussu.
3. Il Comune attua un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di frazioni ed adottando specifici regolamenti per il loro funzionamento.
4. La circoscrizione del territorio può essere modificata con Legge Regionale a condizione che la popolazione interessata esprima la propria volontà mediante Referendum.
5. Il Comune salvaguarda e tutela i beni ed i valori culturali ed ambientali del suo territorio che deve essere considerato, con una corretta utilizzazione, anche come strumento per attuare lo sviluppo della comunità e non solo come un bene da salvaguardare e tutelare senza possibilità di interventi e modifiche.



COMUNE DI AGLIENTU

6. Il Comune promuove ogni utile iniziativa per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio con particolare riguardo all'agricoltura e al turismo.

ART. 4

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e dei suoi poteri, concorre all'attuazione delle leggi e dei programmi dello Stato e della Regione.
2. Le donne e gli uomini che compongono la comunità di Aglientu si riconoscono nei valori democratici portati dalla Costituzione della Repubblica Italiana con particolare riguardo alla libertà e alla giustizia. I valori di pluralismo culturale, sociale, religioso ed etnico costituiscono patrimoni peculiari del Comune di Aglientu. Le differenze individuali e collettive presenti nella nostra comunità rappresentano elementi imprescindibili che devono potersi esprimere liberamente ed interagire in maniera costruttiva per elevare ed arricchire la convivenza civile. Per questa ragione, la tolleranza, la comprensione, il dialogo, le pari opportunità, la solidarietà sono i valori fondamentali del Comune di Aglientu.
3. La comunità di Aglientu persegue come bene supremo la realizzazione della giustizia e della pace che non è solo assenza di guerra, ma anche comprensione e armonia tra le persone e tra i diversi popoli.
4. Il Comune di Aglientu valorizza e tutela la persona umana, quale prima e fondamentale titolare di diritti, responsabilità e doveri, riconoscendone l'insopprimibile dignità nell'arco dell'intera esistenza.
5. Il Comune valorizza la famiglia, le organizzazioni sociali, le associazioni di volontariato a cui garantisce la più ampia partecipazione alla vita dell'Ente.
6. Il Comune si impegna a favorire la costituzione della compagnia Barracellare in conformità alle disposizioni Regionali in materia.
7. Il Comune si impegna alla tutela delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai bambini, promuovendo la ricerca e l'organizzazione delle necessarie forme di integrazione e di inserimento sociale attraverso la predisposizione di beni e servizi comunali.
8. Il Comune promuove ogni utile iniziativa che, tendente a valorizzare il patrimonio culturale della Comunità, ne tutela i valori sociali, le tradizioni, i costumi e concorre al rafforzamento dei rapporti con la Comunità di cui storicamente fa parte e con altri Enti pubblici e privati.
9. Il Comune favorisce le attività culturali e sportive, le forme di espressione creativa, ed artistica e ricerca la possibilità e gli strumenti per favorire il loro pieno e responsabile inserimento nel mondo del lavoro. Il Comune, inoltre, favorisce tutte le forme di associazione ed il volontariato garantendo l'accesso ai servizi sociali ed agli impianti comunali.
10. Sono attribuite al Comune tutte quelle funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi sociali, all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico fatto salvo quanto non sia espressamente attribuito, per legge ad altri soggetti.
11. Il Comune attua forme di decentramento e cooperazione con altri Comuni, con la provincia e con l'Unione dei comuni.
12. Il Comune promuove ogni utile iniziativa per la protezione, valorizzazione e regolamentazione dei prodotti spontanei del suolo, delle essenze locali e della fauna e di ogni altra risorsa naturale del territorio.
13. Il Comune di Aglientu si pone come obiettivo prioritario e non rinviabile la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, e considera il territorio bene-risorsa esauribile la cui difesa è indispensabile per la salute della persona e di ogni altra forma di vita.



COMUNE DI AGLIENTU

**CAPO II
FUNZIONI
ART. 5**

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

- 1) Pianificazione territoriale;
- 2) Tutela e valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali;
- 3) Difesa del suolo, tutela idrogeologica e valorizzazione delle riserve idriche ;
- 4) Smaltimento dei rifiuti;
- 5) Viabilità, traffico e trasporti;
- 6) Raccolta e distribuzione di acqua (e fonti energetiche);
- 7) Servizi nei seguenti settori:

Sociale, Sanità, Scuola, formazione professionale, sviluppo economico; distribuzione commerciale;

- 8) Polizia Amministrativa;

ART. 6

SANITA'-ASSISTENZA - BENEFICIENZA - ASSISTENZA SCOLASTICA

Le funzioni vengono svolte secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali.

ART. 7

COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
3. Il Comune si impegna:

- A) ad esercitare le funzioni che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega;
- B) si impegna, inoltre, a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici Comunali secondo i principi di cui alla precedente lettera A.



ART. 8

ALBO PRETORIO - (La Pubblicità degli atti del comune)

1. Sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge:

- a) le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
- b) le ordinanze sindacali e gli atti a contenuto generale;
- c) le determinazioni sindacali di attribuzione degli incarichi di EQ;
- d) le determinazioni dei Responsabili dei Settori;
- e) gli altri atti indicati dalla legge e dai regolamenti.

CAPO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 9

ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco (Art. 36 D.lgs 267/2000).

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 11

DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

ART. 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
- 2. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla Legge.
- 3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.



COMUNE DI AGLIENTU

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla Legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, i pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge".

ART. 13

COMMISSIONI COMUNALI - (Permanenti)

1. Il Consiglio istituisce Commissioni Consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei propri Consiglieri, assicurando in esse la presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione, concorrono nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco dei responsabili degli uffici e dei servizi Comunali, degli amministratori e dirigenti di Enti e Aziende di pertinenza del Comune.

ART. 14

COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

- A. Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per poi riferire al Consiglio, argomenti divenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
- B. Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti ed Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreti d'ufficio.



COMUNE DI AGLIENTU

- C. Una Commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta e il Sindaco stesso provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.
- D. Un terzo dei Consiglieri può chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi, la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
- E. Il regolamento attribuisce le modalità del funzionamento delle commissioni speciali.

ART. 15

SESSIONI DEL CONSIGLIO

- 1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte relative all'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, Bilancio di previsione e Rendiconto della gestione.
- 3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3 giorni prima.
- 4. In caso di sessione di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore

ART. 16

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1. L'avviso di convocazione del Consiglio verrà consegnato secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 17

VALIDITÀ' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
- 2. Quando la 1^a convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla 2^a convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
- 3. Per il computo del quorum di cui ai commi 1 e 2 è escluso dal calcolo il Sindaco
- 4. Sono dichiarati decaduti i Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consecutive senza giustificati motivi.

ART. 18

PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

- 1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

ART. 19
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

Chi presiede l'adunanza del Consiglio:

1. È investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità della discussione e deliberazioni; di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
2. Chi presiede l'adunanza nelle sedute pubbliche può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine e ha facoltà di consentire interventi da parte del pubblico.
3. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco.

ART. 20
VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi, le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 21
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 22
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n° 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.



COMUNE DI AGLIENTU

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
10. Il Comune, fatta salva la tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il ristoro delle spese processuali ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza ai fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado del giudizio a condizione che non vi sia conflitto di interessi con l'Ente, non si versi in casi di dolo o colpa grave e che il procedimento penale si concluda con sentenza di assoluzione con formula ampia. Rimane impregiudicata la facoltà di cui all'art. 86 comma 5 ,D.lgs 276/2000 inerente l'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato amministrativo.

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 23

IL SINDACO: ELEZIONE, SOSTITUZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco viene sostituito dal Vice - Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo,
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili ed hanno efficacia trascorso il termine di gg.20 dalla loro presentazione al Consiglio".

ART. 23/BIS

NOMINA DELLA GIUNTA

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco; della avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Entrambi i sessi debbono essere rappresentati nei componenti della Giunta, salvo motivata impossibilità.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. La Giunta decade in caso di dimissioni di tutti i suoi componenti nonché in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco; rimane comunque in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 24

LA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI AGLIENTU

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

ART. 25

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti, tra cui un Vicesindaco, entro la misura massima prevista dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

ART. 26

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

1. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere,
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
3. Il numero degli assessori extra consiliari non può eccedere la metà degli Assessori da cui la Giunta è composta.
4. Il Sindaco procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extra consiliari nella seduta nella quale il Sindaco dà comunicazione della nomina.
5. Gli Assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto per illustrare gli affari concernenti la propria delega o di cui sono comunque relatori.

ART. 27

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza dalla Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

ART. 28

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare al tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si provvede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.



ART. 29
CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. I singoli assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza;
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta in cui viene data contestualmente comunicazione della nomina sostitutiva. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della nuova nomina da parte del Sindaco.
3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando non osservino le linee degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dal Sindaco e comunicata al Consiglio.
5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari revocati, decaduti o cessati comunque dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta utile.

ART. 30
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

ART. 31
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. In generale la Giunta:
 - collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 - compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nella competenza, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi, anche nelle materie sottoelencate:



COMUNE DI AGLIENTU

- Acquisti e alienazioni immobiliari, appalti e in genere tutti i contratti;
 - Contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
 - Assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
 - Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei servizi, funzioni delegate dalle Province, Regione o Stato, quando non attribuite dalla legge ad altro Organo.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio;
 - c) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, ed approvare transazioni;
 - d) Disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, legati.
4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

ART. 32

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.



ART. 33

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate nell'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

SINDACO

ART. 34

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 35

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) convoca e presiede la Giunta;
- i) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- j) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

ART. 36

DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle finizioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario ed ai Responsabili dei servizi.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.



COMUNE DI AGLIENTU

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
6. Può incaricare singoli consiglieri per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza delimitandone funzioni e termini e per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

ART. 37

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e della legge 24 novembre 1981, n° 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 38

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Il vice - Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo"



DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 39

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

CAPO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 40

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dalla Giunta che provvede a sottoporre all'esame del consiglio entro 30 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 100 elettori.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 41.

ART 41.

REFERENDUM

1. Su richiesta di un ventesimo degli elettori del comune il sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, indice referendum propositivi o abrogativi che abbiano per oggetto atti amministrativi locali, in materia di esclusiva competenza comunale. Detti referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali politiche, europee, regionali, provinciali, comunali o riguardanti referendum previsti dalla Costituzione.
2. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal consiglio che stabilisce i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, ed in particolare le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme di accettazione delle richieste di cui al comma precedente, i termini di indizione, le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum, per lo svolgimento della campagna referendaria e delle operazioni e la proclamazione dei risultati.



COMUNE DI AGLIENTU

3. Sono escluse dal referendum le seguenti materie: a) revisione dello statuto e dei regolamenti; b) bilanci e rendiconti; c) provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi; d) provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari; e) strumenti urbanistici; f) espropriazioni per pubblica utilità; g) provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili; h) permuta, appalti o concessioni; i) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e della dotazione organica; l) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi; m) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone; n) attività amministrative vincolate dalla normativa comunitaria, statale e regionale; o) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
4. Al referendum hanno diritto a partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
5. I quesiti da sottoporre agli elettori devono essere di immediata comprensione e tali da non ingenerare equivoci.
6. La loro ammissibilità è demandata al consiglio comunale che può avvalersi di una commissione dallo stesso nominata e composta dal presidente del tribunale di Sassari o da un magistrato da lui delegato, da un professore universitario di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico e dal segretario generale del comune.
7. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
8. Il Comune, previa intesa con i comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.
9. Non si procede alla consultazione referendaria ove il consiglio comunale recepisca con propria deliberazione il quesito referendario.
10. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
12. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART 42

ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il consiglio comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la giunta comunale, anche su provvedimenti di competenza della giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività.
2. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum di cui al terzo comma del precedente articolo.
3. Il regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

ART. 43

PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti



COMUNE DI AGLIENTU

l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 44

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a. individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c. assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d. assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

CAPO V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 45

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dall'art. 3, 3° comma del presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti Locali.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

ART. 46

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 47
GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, l'individuazione del partner privato nella costituzione di società miste, avverrà con i criteri della massima trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse economiche, organizzative e finanziarie locali.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n° 902.

ART. 48
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a. il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
 - b. Il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c. il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. È nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da appositi regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.



COMUNE DI AGLIENTU

ART. 49 LE SOCIETA'

1. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o l'adesione a società già costituite nei limiti delle vigenti disposizioni e compatibilmente con i vincoli destinazione di finanza pubblica.
2. Il Comune favorisce la partecipazione azionaria dei cittadini.
3. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo della società o l'acquisto di una partecipazione, corredando lo stesso di tutte le motivazioni, analisi e documenti previsti dalla normativa vigente, in piena aderenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, dell'azione amministrativa.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto sono stabilite le finalità della società la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice civile, di riservare tali nomine al Comune.

CAPO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 50 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 51 UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione: a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

CAPO VII

UFFICI E PERSONALE



ART. 52

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 53

UFFICIO COMUNALE

1. L'Ufficio comunale si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".
4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 54

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

1. Sono disciplinati con il regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi:
 - a. gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b. i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c. i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d. i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e. i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f. le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà dei diritti fondamentali;
 - g. le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h. la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i. l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione;
 - j. le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.



COMUNE DI AGLIENTU

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

ART. 55

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 56

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

ART. 57

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - b. cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c. vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - d. determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

ART. 58

VICE SEGRETARIO



COMUNE DI AGLIENTU

1. Il Regolamento e la Pianta Organica del Personale prevederanno un posto di vicesegretario a cui potrà essere chiamato un funzionario del Comune di qualifica non inferiore a quella apicale direttiva che, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni "vicarie" ed "ausiliarie" del Segretario Comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

ART. 59

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DELIBERAZIONI

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi del presente statuto.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

CAPO VIII

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

ART. 60

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

ART. 61

SERVIZIO ECONOMALE

1. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

CAPO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 62

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, e predispone strumenti di pianificazione territoriale.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene alle procedure dettate dalla legge regionale.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 63

PROCEDURE DI MODIFICA

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

ART. 64

ABROGAZIONI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto precedentemente approvato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 8 del 22.04.1995 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto: - pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; - affisso all'albo pretorio online del comune per trenta giorni consecutivi; - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio online del comune.

INDICE SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) COMUNE
- Art. 2) SEDE, STEMMA E GONFALONE
- Art. 3) TERRITORIO
- Art. 4) FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO II

FUNZIONI

- Art. 5) FUNZIONI AMMINISTRATIVE
- Art. 6) SANITA' ASSISTENZA, BENEFICIENZA, ASSISTENZA SCOLASTICA
- Art. 7) COMPITI DEL COMUNE
- Art. 8) ALBO PRETORIO (La Pubblicità degli atti del comune)

CAPO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ORGANI ISTITUZIONALE

- Art. 9) ORGANI -ISTITUZIONALI

CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 10) ELEZIONE E COMPOSIZIONE
- Art. 11) DURATA IN CARICA
- Art. 12) COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Art. 13) COMMISSIONI COMUNALI (PERMANENTI)
- Art. 14) COMMISSIONI SPECIALI
- Art. 15) SESSIONI DEL CONSIGLIO
- Art. 16) CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
- Art. 17) VALIDITÀ' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
- Art. 18) PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE
- Art. 19) PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI



COMUNE DI AGLIENTU

Art. 20) VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 21) PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Art. 22) CONSIGLIERI COMUNALI

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 23) IL SINDACO: ELEZIONE, SOSTITUZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 23/bis) NOMINA DELLA GIUNTA

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24) LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25) COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

Art. 26) ASSESSORI EXTRACONSILIARI

Art. 27) DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

Art. 28) MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 29) CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

Art. 30) FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 31) COMPETENZE DELLA GIUNTA

Art. 32) DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

Art. 33) PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA

SINDACO

Art. 34) SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

Art. 35) COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 36) DELEGAZIONI DEL SINDACO

Art. 37) POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

Art. 38) COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.39) ASTENSIONE OBBLIGATORIA

CAPO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40) ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 41) REFERENDUM

Art. 42) ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 43) PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art.44) DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI



COMUNE DI AGLIENTU

CAPO V

ATTIVITA ' AMMINISTRATIVA

- Art. 45) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
- Art. 46) SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
- Art. 47) GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI
- Art. 48) AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
- Art. 49) LE SOCIETÀ

CAPO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Art. 50) CONVENZIONI
- Art. 51) UNIONE DI COMUNI

CAPO VII

UFFICI E PERSONALE

- Art. 52) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- Art. 53) UFFICIO COMUNALE

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- Art. 54) DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE
- Art. 55) COLLABORAZIONE ESTERNE

SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 56) STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
- Art. 57) FUNZIONI DEL SEGRETARIO
- Art. 58) VICE SEGRETARIO
- Art. 59) PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DELIBERAZIONI

CAPO VIII

PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 60) DEMANIO E PATRIMONIO
- Art. 61) SERVIZIO ECONOMALE

CAPO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 62) PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE



COMUNE DI AGLIENTU

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 63) PROCEDURA DI MODIFICA

Art. 64) ABROGAZIONI

Art. 65) ENTRATA IN VIGORE